

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 3

“PIANIFICAZIONE, REGOLAZIONE ED USO DELLE ACQUE”

\*\*\*

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO** lo statuto della Regione Siciliana approvato con Decreto Legislativo 15/05/1946 n. 455 convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950 n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTI** il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche e integrazioni nonché il Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 (Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- VISTA** la Legge Regionale 08/07/1977 n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 18/04/6671 n. 67 disciplinata dall'articolo 6 della Legge Regionale 24/08/1993 n. 24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali), di recepimento del Decreto Legislativo 22/06/1991 n. 230;
- VISTO** il Decreto Legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) recepito con Legge Regionale 15 marzo 1994 n. 5;
- VISTA** la Legge 05/01/1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 18/02/1999 n. 238 recante disposizioni per l'attuazione di disposizioni in materia di risorse idriche;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11/05/1999 n. 152 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
- VISTA** la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;



- VISTO** il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
- VISTA** la Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 emanato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05/12/2009 n. 12;
- VISTO** il protocollo di legalità stipulato in data 23/05/2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle province siciliane e Confindustria Sicilia;
- VISTO** il Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 20/04/2012 n. 167/Serv.5°/S.G. (Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Siciliana);
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 16/12/2015 n. 2456/DAR con il quale sono stati aggiornati i "Canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica e relativi importi minimi per ciascuna tipologia d'uso", per gli anni 2016 e 2017;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/05/2016 n. 3076 con il quale è stato conferito al dott. Maurizio Pirillo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14/06/2016 n. 12 (Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni);
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 18/07/2016 n. 1065 con il quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Dragotta l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 3 "Pianificazione, regolazione ed uso delle acque", con la medesima decorrenza;
- VISTA** la Legge Regionale 9 maggio 2017, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);
- VISTA** la Deliberazione n. 187 del 15 maggio 2017 della Giunta Regionale ( Legge di stabilità regionale 2017 e Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1-9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017);
- VISTA** l'istanza, assunta in data 20/10/2014 al protocollo n. 169087 dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento e successiva istanza di ampliamento, assunta in data 08/02/2016 al protocollo n. 21904 corredate di progetto a firma dott. geol. Andrea Domenico Cannizzaro con le quali la ditta Costanza Francesco nato a Licata il 20/02/1935 C.F. CSTFNC35B20E573G e Compasso Antonia nata a Licata il 02/10/1944 C.F. CMPNTN44R42E573R, entrambi residenti a a Licata in c.da Safarello S.S. 115 km 233, ha chiesto la concessione, ai sensi del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, per la derivazione di l/s 0,107 di acqua dal pozzo sito in località Safarello fg. 110 part. 1380



(ex 93) del comune di Licata, per l'irrigazione di una superficie di ha 1.01.81 costituita dalle particelle meglio specificate nel disciplinare che al presente si allega costituendone parte integrante;

**VISTO** il parere n. 19032/AG 2846 del 02/05/2016 reso da questo Dipartimento, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 luglio 1993 n. 275, di compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela;

**VISTA** la relazione di compiuta istruttoria istruttoria prot. n. 104185 del 27/05/2016 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, preso atto che non furono prodotte opposizioni né domande concorrenti e, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti e alla tipologia di derivazione richiesta, esprime il parere che possa assentirsi alla ditta richiedente di derivare dal pozzo in località Safarello fg. 110 part. 1380 (ex 93) del comune di Licata, oggetto dell'istanza, moduli 0,00107 pari a l/s 0,107 di acqua per complessivi metri cubi 3.368 annui, da prelevare nel periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per uso irriguo;

**VISTA** la nota n. 52112 del 09/12/2016 con la quale questo Dipartimento ha approvato gli atti istruttori trasmessi dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ritenendo pertanto di potere concedere alla ditta istante la concessione a derivare acqua dalla fonte sopra citata in aderenza con le conclusioni istruttorie dello stesso ufficio del Genio Civile;

**VISTO** il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, redatto in conformità a quanto previsto dal Regio decreto 14/08/1920 n. 1285, sottoscritto dalla ditta istante in data 16/02/2017 presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento dove è stato registrato al n. 12607 di repertorio in data 28/02/2017, e che costituisce parte integrante del presente Decreto;

**CONSIDERATO** che, con riferimento agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, questo Dipartimento ha richiesto alla competente Prefettura il rilascio della "comunicazione antimafia" ai sensi dell'art. 84 dello stesso Decreto Legislativo;

**VISTA** le note n. PR\_AGUTG\_Ingresso\_0016317\_20170502 del 02/05/2017 e n. PR\_AGUTG\_Ingresso\_0016316\_20170502 del 02/05/2017 con la quale la Prefettura di Agrigento ha comunicato che a carico della ditta istante non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159;

**RITENUTO** di assentire alla ditta istante, ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" approvato con Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, la concessione come sopra richiesta;

## D E C R E T A

**Art. 1** Entro i limiti della disponibilità idrica, fatti salvi i diritti di terzi, è concesso, ai sensi del testo Unico di cui al Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, alla ditta Costanza Francesco nato a Licata il 20/02/1935 C.F. CSTFNC35B20E573G e Compasso Antonia nata a Licata il 02/10/1944 C.F. CMPNTN44R42E573R, di derivare moduli 0,00107 pari a l/s 0,107 e per complessivi metri cubi 3.368 annui di acqua dal pozzo sito in località Safarello fg. 110 part. 1380 (ex 93) del comune di Licata, da prelevare nel periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per uso irriguo;

**Art. 2** La concessione è accordata per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente Decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel

disciplinare di concessione in premessa citato che al presente si allega costituendone parte integrante e alle condizioni di cui all'art. 17 del Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 che qui si intendono integralmente riportate.

In particolare, come previsto dall'art. 35 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, il concessionario corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno anticipatamente, il canone demaniale che per l'anno in corso viene quantizzato in € 12,51 (*euro dodici/51*).

Per gli anni successivi, l'importo del canone annuo, aggiornato da questo Dipartimento a seguito della pubblicazione periodica, a cura del Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro, dei tassi di inflazione programmata (T.I.P.), potrà essere desunto dalle tabelle pubblicate sui siti on line di questo Dipartimento e degli Uffici del Genio Civile.

Il canone sarà dovuto anche se il concessionario non potrà o non vorrà fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del R.D. 11/12/1933 n. 1775.

- Art. 3** L'introito delle somme di cui al precedente art. 2 sarà imputato sul capitolo 2602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.
- Art. 4** Con il presente Decreto è accertato sul capitolo 2602 capo 16 (3010301003), a far data dall'esercizio finanziario 2017 e fino all'esercizio finanziario 2057, l'importo complessivo di € 512,91 (*euro cinquecentododici/91*) da corrispondere in canoni annuali anticipati, determinato per l'anno in corso in € 12,51 (*euro dodici/51*).  
I canoni successivi all'esercizio finanziario 2017 verranno adeguati da questo Dipartimento a seguito della pubblicazione periodica dei T.I.P. a cura del Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro.
- Art. 5** Con il presente Decreto è riscosso e versato l'importo € 12,51 (*euro dodici/51*) con riferimento alla quietanza n. 3860 del 09/03/2017.
- Art. 6** Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed al responsabile della pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.
- Art. 7** Dopo l'avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale, il presente Decreto sarà trasmesso al Dirigente del Servizio "Ufficio del Genio Civile di Agrigento" che resta incaricato della sua esecuzione con onere di notifica ai soggetti interessati e pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.
- Art. 8** Il presente Decreto sarà efficace dopo la pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.
- Art. 9** Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, da chiunque vi abbia interesse.

Palermo li

**01 GIU. 2017**

Il Funzionario Direttivo  
(arch. *Giulio Sammarco*)

Il Dirigente del Servizio 3  
(ing. *Giuseppe De Grotta*)



Il Dirigente Generale  
(Dot. *Maria Pia Pirillo*)



Repertorio n° 12607 del 28/02/2017



Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Tecnico Regionale

SERVIZIO PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE - AGRIGENTO

C.F. 80012000826

DISCIPLINARE

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione d'acqua dal pozzo sito nella p.lla n 1380(ex93) del fg di mappa 110 in territorio del Comune di Licata c.da Safarello richiesta dalla ditta Costanza Francesco c.f.: CST FNC 35B20 E573G nato a Licata il 20/02/1935 e Compasso Antonia c.f.: CMP NTN 44R42 E573R nata a Licata il 02/10/1944 ed entrambi residenti a Licata in C.Da Safarello S.S. 115 Km 233 nella qualità di proprietari con domanda di ampliamento presentata in data 08/02/2016 ed assunta al protocollo n° 21904. Domanda di concessione datata 20/10/2014 ed assunta al prot. n. 169087 presentata dalla ditta Costanza Francesco nato a Licata il 20/02/1935

*Costanza Francesco  
Compasso Antonia*

ARTICOLO 1

Quantità ed uso dell'acqua da derivare.

La quantità di acqua da derivare dal pozzo sito nella p.lla n 1380(ex93) del fg di mappa n 110 località Safarello in agro di Licata

è fissata in moduli **0,00107** pari l.sec **0,107** corrispondenti a mc **3.368** quantità massima educibile da prelevare nel periodo **dal 1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno per l'irrigazione di terreno proprio.

## **ARTICOLO 2**

### **Superficie irrigua**

La superficie irrigua è di Ha **1.01.81** iscritta al N.C.T. del fg **110** particelle **1380 (ex93)-91** contrada **Safarello** comune di **Licata** coltivata ad **orto irriguo da pieno campo e protetto**, come da planimetria di progetto a firma del **Dott.Geol.Geom. Cannizzaro Andrea Domenico** che fa parte integrante del presente disciplinare.

## **ARTICOLO 3**

### **Luogo e modo di presa dell'acqua**

L'acqua viene prelevata dal pozzo della profondità di ml. **9,00** del diametro cm. **500** ubicato nella part. **1380(ex93)** del Fg. di m. n.**110**.

In atto il fondo risulta coltivato **orto irriguo da pieno campo e protetto**.

L'impianto di derivazione del pozzo **scavato** è costituito da motopompa da 3 cv collegata ad un tubo di mandata in polietilene da mm. 60. L'impianto di distribuzione è realizzato in polietilene da mm. 60 al quale è l'impianto di irrigazione realizzato con manichette forate da mm.20.

Il pozzo è munito di contatore volumetrico e di valida recinzione.

Tali opere sono conformi al progetto a firma del **Dott.Geol.Geom. Cannizzaro Andrea Domenico** che fa parte integrante del presente disciplinare.

#### ARTICOLO 4

##### Regolazione della portata

Sotto pena di decadenza della concessione e dell'applicazione delle sanzioni di legge è fatto obbligo alla Ditta concessionaria di limitare l'uso dell'acqua alla quantità sopra stabilita e di non estendere l'irrigazione oltre la superficie sopra indicata, utilizzando tutti i ritrovati tecnici, onde favorire un utilizzo più razionale della risorsa.

Resta inteso inoltre che l'acqua non potrà essere per nessun motivo ceduta a terzi.

Il Servizio Provinciale del Genio Civile ha facoltà di procedere in ogni tempo ed a spese della Ditta concessionaria alle operazioni tecniche occorrenti per accertare l'adempimento di quanto sopra e regolare l'utenza stabilendo strumenti limitatori della portata.

#### ARTICOLO 5

##### Dispositivi per la misurazione dei volumi di acqua prelevata

E' stato installato a cura e spese del Concessionario della derivazione, un misuratore dei volumi derivati in corrispondenza dell'opera di presa al fine di consentire una precisa conoscenza degli utilizzi e delle residue disponibilità d'acqua sul territorio.

Esso consiste un contatore volumetrico marca **Aquos** matricola **140300308** collocato tra l'elettropompa e la derivazione.

*C. Cannizzaro  
Comprossore Antonia*

Il misuratore dovrà essere mantenuto in regolare stato di funzionamento. La ditta concessionaria dovrà impegnarsi a consentire, anche senza preavviso, che rappresentanti dell'Ufficio del Genio Civile effettuino visite di controllo e sorveglianza delle apparecchiature installate.

Qualora le apparecchiature di misura fossero, per disposizione dell'Ente concedente la derivazione, sigillate, deve essere riservato al Servizio Provinciale del Genio Civile il diritto di rimuovere tali sigilli, dandone immediata comunicazione all'Ente che li ha apposti, per l'esecuzione delle necessarie verifiche.

I risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi dalla Ditta concessionaria, con cadenza annuale, all'Autorità concedente.

Il Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata dal pozzo nonché di esercitare un controllo periodico sugli impianti e ciò indipendente mente dalle verifiche di cui all'art. 17 del Regolamento sulla derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche 14.8.1920 n.1825.

Inoltre lo stesso Ufficio si riserva la facoltà di ridurre i quantitativi di acqua assegnati al fine di evitare l'impovertimento della falda idrica sotterranea.

La taratura della strumentazione che dovrà essere effettuata da ditta specializzata, dovrà avvenire ogni qualvolta Il Servizio Provinciale del Genio Civile al quale le relative certificazioni dovranno essere inviate, lo riterrà opportuno.



## ARTICOLO 6

### Garanzie da osservarsi

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e della tutela della qualità e del buon regime idraulico, a garantire l'equilibrio della capacità dell'acquifero, in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

## ARTICOLO 7

### Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

La concessione di cui trattasi viene fatta senza pregiudizio delle concessioni preesistenti e dei diritti di terzi già riconosciuti o che ancora fossero da riconoscere e, pertanto, l'Amministrazione concedente, si dichiara estranea ad ogni eventuale litigio e molestia che per il fatto della concessione stessa potrà insorgere e non garantisce la quantità di acqua concessa, la quale si potrà ridursi ed anche venir meno del tutto per quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque, per i fatti pregiudizievoli esistenti, per carenza idrica. Per quanto sopra la Ditta concessionaria non potrà richiedere all'Amministrazione concedente indennizzi di sorta per opere eseguite, per mancato raccolto delle colture praticate



*Costanzo Francesco  
Comprovo Antonio*

e per quanto altro possa dipendere da ogni incompatibilità della concessione che viene assentita a totale rischio della Ditta concessionaria. La concessione non può essere ceduta ne in tutto ne in parte senza il nulla osta dell'Amministrazione concedente.

## **ARTICOLO 8**

### **Durata della concessione**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni **quaranta** successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero e ad evitare pericoli di intrusione di acque salate, non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti nel territorio, essa sarà rinnovata, con riguardo all'effettivo fabbisogno della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di rinuncia, revoca o decadenza, la Regione ha diritto di ritenere senza compenso le opere costruite nel pozzo o di obbligare il concessionario a rimuoverle ed a eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dei luoghi, nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

## **ARTICOLO 9**

### **Canone**

La Ditta concessionaria corrisponderà alle finanze della Regione, di anno in anno anticipatamente a decorrere dalla data del decreto di concessione l'annuo canone di € 12,51, salvo successive integrazioni, ai sensi dell'art.15 della L.R. 16.04.2003 n.4 e successivi aggiornamenti anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art.55 del T.U. 1933/n°1775 e s.m.i..

Detto canone potrà essere modificato qualora intervenissero ulteriori disposizioni di leggi

#### **ARTICOLO 10**

##### **Pagamenti e depositi**

All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta concessionaria ha dimostrato con la produzione di regolari quietanze, di avere effettuato il versamento di:

a)-versamento di € 30,99 con quietanza n 0136 del 28/01/2015 intestato al servizio di cassa Reg.le Unicredit per gli scopi di cui al 2 comma dell'art. 7 del T.U. di legge 11.12.1933 n°1775;

b)-versamento di € 5,16 quale tassa di concessione governativa sul ccp. n 17770900 intestato alla Cassa Regionale gestione Unicredit Palermo, L.R.18.04.81 n° 67 come da bollettino postale n° 0135 del 28/01/2015 .

Restano a carico della Ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione per registrazioni, copie disegni di atti di stampe, etc.

#### **ARTICOLO 11**

*Costanza Francesco  
Compagno e Antonia*

### Richiamo a leggi e a regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Ditta concessionaria è tenuta alla piena osservanza di tutte le disposizioni del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni legislative e delle relative norme regolamentari intervenute successivamente concernenti le derivazioni ed il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

## **ARTICOLO 12**

### Domicilio legale

Per ogni effetto di legge la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio presso la Casa Comunale di **Licata** nel cui territorio ricadono le opere.

## **Articolo 13**


### Clausola igienico sanitaria

La concessione regolata dal presente disciplinare potrà essere revocata per motivi igienico-sanitari in qualsiasi momento senza preavviso alcuno e senza che la Ditta abbia nulla a pretendere dall'Amministrazione per risarcimento danni. La ditta concessionaria resta obbligata a fare eseguire a proprie spese da laboratori autorizzati le analisi chimico-batteriologiche delle acque derivate ogni qualvolta l'Amministrazione lo riterrà opportuno a tutela della falda interessata e della salute pubblica.

## **ARTICOLO 14**

### Clausola di solidarietà

La concessione che forma oggetto del presente schema di disciplinare è assentita in solido al signor Costanza Francesco nato a Licata il 20/02/1935, e Compasso Antonia nata a Licata il 02/10/1944 ed entrambi residenti a Licata in C.Da Safarello S.S.115 Al Km 233 conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerente alla concessione l'altra sarà obbligata ad ottemperare, restando autorizzata a procedere i lavori ed ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.



SERVIZIO PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE  
AGRIGENTO

Si attesta che il presente disciplinare è stato firmato dalla richiedente, ditta Costanza Francesco e Compasso Antonia soprageneralizzati alla presenza del Funz. Tec. Dir. Armando Alletto, all'uopo incaricato dall'Ingegnere Capo del Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento e dai testi Sigg. *Proibruca*

*Domenico Ceppi Haro - C.I. n° AV 7059581 - Licata mat. 03/07/2005*  
*Nichè Salvatore Annunzio C.I. n° Ax 8296935 - Licata - mat. 02/07/2008.*

La Ditta Concessionaria: *x Costanza Francesco*  
*Compasso Antonia*

I Testi:


*Proibruca*  
*Anna Maria Sette*

Il Funzionario:  
Armando ALLETTO

Agrigento, li

*16/02/2017*


L'INGEGNERE CAPO  
(*Dulio*)





Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 Agenzia Entrate  
 MARCA DA BOLLO €1,00 UNO/00  
 00023971 DC0004F3 W0660001  
 00030312 18/02/2017 17:05:20  
 4578-00010 D263108596328FF5  
 IDENTIFICATIVO: 0115000765100

**STRALCIO CATASTALE  
 COMUNE DI LICATA  
 FOGLIO 110 part. 1380 - 91  
 SCALA 1:2000**



*Costanza Anzalone  
 Compresso Etan Tomia*

ORDINE REGIONALE DEI GEOMETRI DELLA SICILIA  
 Dott. Geom. CANNIZZARO ANDREA DOMENICO  
 n. 2929 Sez. A



**Particella - pratica n. 1069 (Richiesta CONCESSIONE ai sensi dell' art. 7 R.D. 11-12-1933 n. 1775)**



**Particella - pratica con prot. del 08/02/2016 (Richiesta AMPLIAMENTO della superficie da irrigare ai sensi dell' art. 7 R.D. 11-12-1933 n. 1775)**



**POZZO**